



# COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia

## ORDINANZA n°12/2025

prot. 2288

**OGGETTO:** Istituzione nuovi parcheggi presso le località "Ponte del Guat" e "Rifugio Premassone".

### IL SINDACO

**Dato atto** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 29.04.2025 è stato approvato il *Regolamento Comunale per l'utilizzo dei parcheggi pubblici non custoditi siti in Località Premassone* che ha introdotto, fra l'altro, la sosta a pagamento presso i parcheggi realizzati in località "Rifugio Premassone" e "Ponte del Guat" fra il 15.06 ed il 15.09 di ciascun anno;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n°25 del 29.04.2025 inerente l'approvazione delle tariffe dei parcheggi pubblici non custoditi a pagamento in località Premassone;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°26 del 29.04.2025 inerente la declassificazione ed eliminazione della strada di accesso ai parcheggi dalla rete di Viabilità Agro-Silvo Pastorale (V.A.S.P.);

**Considerato** che è prevista l'installazione di un parcometro presso le aree esterne del "Rifugio Premassone" a supporto della nuova regolamentazione a pagamento dei parcheggi sopra citati;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Richiamato** il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i.;

**Richiamati, inoltre,** in particolare gli artt. 5,6,7 del Codice della Strada;

**Visto** il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.,

### **ORDINA e DISPONE**

- 1) l'istituzione di nuovi parcheggi presso le località "Rifugio Premassone" e "Ponte del Guat" la cui regolamentazione e gestione avverrà secondo i Regolamenti definiti ad hoc e sopra citati;
- 2) l'esecuzione e l'installazione dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale presso le aree sopra citate.

Tutti gli utenti della strada dovranno rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Tutti gli Enti preposti avranno il compito, ciascuno per competenza, di far rispettare la presente Ordinanza e di sanzionare secondo le vigenti disposizioni i trasgressori.

Si dispone di mandare notizia della presente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e di inoltrare la presente Ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

---

**UFFICIO SINDACO**

- Stazione dei Carabinieri di Edolo: [tbs31570@pec.carabinieri.it](mailto:tbs31570@pec.carabinieri.it)
- Stazione dei Carabinieri Forestali di Edolo: [fbs43179@pec.carabinieri.it](mailto:fbs43179@pec.carabinieri.it)
- Comunità Montana di valle Camonica: [protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it](mailto:protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Responsabile del Procedimento è l'ing. Fabio Gaioni – Responsabile del Servizio Tecnico comunale – tel. 0364.75030 – fax. 0364.75391 – mail: [info@comune.sonico.bs.it](mailto:info@comune.sonico.bs.it)

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 26.05.2025

IL SINDACO  
ing. Gian Battista Pasquini

*documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 e s.m.i.*